



Legge federale sul calcolo della deduzione per partecipazioni in caso di banche di rilevanza sistemica

del 14 dicembre 2018

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 2018¹,
decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 1990² sull'imposta federale diretta

Art. 70 cpv. 6

⁶ Riguardo alle società madri delle banche di rilevanza sistemica di cui all'articolo 7 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 1934³ sulle banche (LBCR), per il calcolo del ricavo netto di cui al capoverso 1 non sono considerati né i costi di finanziamento né i crediti iscritti a bilancio derivanti dal trasferimento interno al gruppo di risorse, relativi ai prestiti seguenti:

- a. prestiti obbligatoriamente convertibili e prestiti con rinuncia al credito di cui all'articolo 11 capoverso 4 LBCR; e
- b. strumenti di debito a copertura delle perdite in caso di misure per insolvenza ai sensi degli articoli 28–32 LBCR.

1 FF **2018** 1013
2 RS **642.11**
3 RS **952.0**

2. Legge federale del 14 dicembre 1990⁴ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 28 cpv. 1^{quater}

^{1quater} Riguardo alle società madri delle banche di rilevanza sistemica di cui all'articolo 7 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 1934⁵ sulle banche (LBCR), per il calcolo del ricavo netto di cui al capoverso 1 non sono considerati né i costi di finanziamento né i crediti iscritti a bilancio derivanti dal trasferimento interno al gruppo di risorse, relativi ai prestiti seguenti:

- a. prestiti obbligatoriamente convertibili e prestiti con rinuncia al credito di cui all'articolo 11 capoverso 4 LBCR; e
- b. strumenti di debito a copertura delle perdite in caso di misure per insolvenza ai sensi degli articoli 28–32 LBCR.

Art. 72z^{bis} 6 Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 14 dicembre 2018

¹ I Cantoni adeguano le loro legislazioni all'articolo 28 capoverso 1^{quater} per la data della sua entrata in vigore.

² A partire da tale data, l'articolo 28 capoverso 1^{quater} si applica direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti a esso contrario.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ Può disporre l'entrata in vigore retroattiva al 1° gennaio dell'anno in cui risulta che il termine di referendum è decorso infruttuosamente o in cui la legge è accettata in votazione popolare.

Consiglio nazionale, 14 dicembre 2018

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2018

La presidente: Marina Carobbio Guscetti
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Jean-René Fournier
La segretaria: Martina Buol

⁴ RS 642.14

⁵ RS 952.0

⁶ La numerazione definitiva della presente disposizione sarà stabilita dalla Cancelleria federale in vista dell'entrata in vigore.

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 aprile 2019.⁷

² La presente legge entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2019.⁸

8 marzo 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁷ FF **2018** 6673

⁸ D sull'entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 5 mar. 2019.

